

LEGGE REGIONALE 13 agosto 2004, n. 19

**Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

**p r o m u l g a**

la seguente legge regionale:

**Art. 1**

**Finalità**

1. La Regione del Veneto, nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 117 della Costituzione, promuove lo sviluppo del sistema produttivo regionale, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, anche avvalendosi di strumenti di ingegneria finanziaria.

**Art. 2**

**Definizioni**

1. Ai fini di cui alla presente legge, sono interventi di ingegneria finanziaria:

a) gli strumenti per la partecipazione temporanea e minoritaria al capitale di rischio di piccole e medie imprese con stabilimento principale nel Veneto;

b) i fondi di rotazione per concessione di finanziamenti agevolati e per favorire la capitalizzazione delle piccole e medie imprese;

c) i fondi vincolati per la concessione di garanzie alle piccole e medie imprese.

2. Sono piccole e medie imprese (PMI), le imprese così definite secondo la vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato.

**Art. 3**

**Strumenti finanziari**

1. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, lettera a) dell'articolo 2, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, promuove per il tramite della Veneto Sviluppo SpA:

a) la costituzione di una apposita società per azioni, partecipando alla maggioranza del capitale sociale della medesima fino ad un massimo di euro 20.000.000,00; sono soci fondatori, oltre la Regione del Veneto, le banche e gli intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385: "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" e successive modificazioni;

b) la costituzione di fondi di rotazione presso la Veneto Sviluppo SpA che possono essere integrati con risorse

finanziarie provenienti da banche e intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385: "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" e successive modificazioni.

**Art. 4**

**Prosecuzione di iniziative comunitarie in favore delle piccole e medie imprese tramite strumenti di ingegneria finanziaria**

1. La Regione del Veneto, quale destinataria finale delle somme derivanti dagli interventi di ingegneria finanziaria in favore delle PMI, cofinanziate con risorse comunitarie, introita al bilancio regionale, a seguito della chiusura delle iniziative ed alla conclusione delle singole operazioni finanziarie effettuate, le risorse pubbliche residue al netto di eventuali oneri e perdite di gestione.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1 e sono assegnate ai soggetti gestori degli interventi di cui al comma 1 in misura pari alle quote da essi restituite alla Regione secondo modalità che saranno stabilite con provvedimento della Giunta regionale.

3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, con il provvedimento di cui al comma 2 stabilisce altresì le modalità operative di ciascun intervento di ingegneria finanziaria nonché quelle di convenzionamento con i soggetti gestori, in conformità alle disposizioni delle iniziative originarie e nell'osservanza di quanto stabilito dai regolamenti comunitari con particolare riferimento al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore ("de minimis") e, del regolamento (CE) della Commissione del 12 gennaio relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, ove trattasi di interventi configurabili quali aiuti di Stato.

4. Le aree destinatarie dei benefici degli interventi di ingegneria finanziaria costituiti con le risorse di cui al comma 1 sono quelle individuate come ammissibili nel tempo al sostegno comunitario.

**Art. 5**

**Ulteriori interventi regionali e modalità generali di utilizzo dei fondi di rotazione**

1. La Giunta regionale è autorizzata ad attribuire ulteriori disponibilità finanziarie per gli interventi di ingegneria finanziaria di cui all'articolo 2, comma 1, nell'ambito della ripartizione annuale delle risorse costituenti il fondo unico regionale per lo sviluppo economico, di cui all'articolo 55 della legge regionale 17 aprile 2001, n. 11: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La Giunta regionale stabilisce, in relazione all'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, le specifiche modalità operative di ciascun intervento di ingegneria finanziaria, i criteri di ripartizione ed erogazione delle risorse, le modalità di convenzionamento con i soggetti gestori nonché gli obiettivi specifici, anche estesi a tutto il territorio regionale, nell'osservanza della vigente normativa in materia di aiuti di Stato alle imprese.

3. La Giunta regionale disciplina l'utilizzo delle disponibilità dei singoli fondi regionali di rotazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), destinati alla concessione di agevolazioni creditizie alle piccole e medie imprese. Dette agevolazioni sono ammissibili in relazione alla capienza dei fondi stessi e nel rispetto delle loro specifiche finalità, settoriali e territoriali, tenuto conto delle domande di agevolazione presentate a valere sui singoli fondi rotativi.

4. Con il provvedimento di cui al comma 3 sono determinati gli indirizzi destinati al soggetto gestore e finalizzati alla attivazione di operazioni, richieste dai singoli beneficiari a valere su un fondo rotativo temporaneamente privo di risorse, utilizzando altri fondi che presentano adeguata disponibilità. Con lo stesso provvedimento sono stabilite le modalità di reintegro dei fondi utilizzati.

5. I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono approvati dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

#### Art. 6

##### Diritto di commissione

1. Alla finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A. è riconosciuto, a copertura degli oneri per la gestione dei fondi regionali di rotazione ad essa assegnati tramite apposite convenzioni, un diritto di commissione, determinato annualmente con provvedimento della Giunta regionale, a carico delle disponibilità dei fondi stessi e riferito al capitale residuo dei finanziamenti in ammortamento al 31 dicembre dell'esercizio precedente, che la società trattiene a valere sulle disponibilità degli stessi fondi di rotazione amministrati.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 disciplina i criteri per determinare l'ammontare del diritto di commissione, che è commisurato agli specifici oneri tecnici di gestione, nonché le modalità di rendicontazione finanziaria delle attività dei fondi regionali di rotazione.

3. I proventi di ciascun fondo regionale di rotazione, derivanti dalle giacenze di cassa e dai rientri delle quote delle operazioni effettuate a valere sul fondo di rotazione, sono conferiti al fondo medesimo.

#### Art. 7

##### Norma finanziaria

1. La Giunta regionale, per le entrate di cui all'articolo 4, comma 1 e le correlate spese di cui al comma 2 dello stesso articolo, con propria deliberazione è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio interessando le unità previsionali di base u.p.b. E0050 "Recuperi sui fondi di rotazione" per le entrate e u.p.b. U0053 "Interventi a favore delle p.m.i." per le spese.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 13 agosto 2004

Galan

#### INDICE

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Strumenti finanziari

Art. 4 - Prosecuzione di iniziative comunitarie in favore delle piccole e medie imprese tramite strumenti di ingegneria finanziaria

Art. 5 - Ulteriori interventi regionali e modalità generali di utilizzo dei fondi di rotazione

Art. 6 - Diritto di commissione

Art. 7 - Norma finanziaria

#### Dati informativi concernenti la legge regionale 13 agosto 2004, n. 19

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

### 1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Marino Finozzi, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 18 settembre 2003, n. 22/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 3 ottobre 2003, dove ha acquisito il n. 419 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1° e 3°;
- La 3° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 30 giugno 2004;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Lucio Tiozzo, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 6 agosto 2004, n. 9197.

### 2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la progressiva evoluzione verso una sempre maggior complessità del sistema economico-finanziario cui si sta assistendo in questi ultimi anni ha ormai coinvolto profondamente anche le modalità di finanziamento alle Piccole e Medie Imprese (PMI).

I tradizionali canali di finanziamento a breve termine erogati dal sistema bancario si stanno rivelando sempre più insufficienti quali strumenti creditizi adatti a consentire alle PMI fra cui in primis quelle venete di far fronte adeguatamente alle grandi sfide che alle stesse si prospettano, quali l'adattamento alla globalizzazione dei mercati, l'ispessimento della portata tecnologica dei sistemi produttivi, l'incremento delle attività di ricerca e sviluppo, un adeguamento della struttura del passivo aziendale verso un maggior equilibrio fra mezzi propri e mezzi di terzi e fra passività a breve e passività permanenti, anche nel rispetto dei criteri di erogazione del credito previsti dal così detto Comitato di Basilea 2.

A fronte di quanto sopra, nel settore dei finanziamenti alle PMI la gamma degli strumenti offerti dal sistema creditizio a queste ultime si è notevolmente ampliata, arrivando ad includere anche operatività sofisticate: leasing, factoring, finanziamenti a medio - lungo termine, ma anche operazioni di lease back e di cartolarizzazione dei crediti. Sono modalità di intervento che sempre più si affiancano alle tradizionali formule concepite a sostegno prevalentemente degli impieghi in circolante.

L'ampliamento della gamma degli strumenti sopra descritti ha effettivamente fornito un supporto alle nuove esigenze di indebitamento delle PMI; tuttavia tale ampliamento lascia ancora scoperta un'altra esigenza fondamentale, ossia quella di favorire l'incremento dei mezzi propri aziendali, assolutamente indispensabile per consentire all'impresa minore di realizzare i propri piani di investimento e di crescita, evitando di ricorrere eccessivamente

all'indebitamento, rendendo così più robusta la propria struttura finanziaria.

In effetti il moltiplicarsi di strumenti di "private equity" cui si sta assistendo, per ragioni di redditività e di contenimento di costi fissi degli investitori istituzionali interessa solo marginalmente le imprese minori che notoriamente costituiscono il nerbo del tessuto industriale veneto.

A fronte di quanto sopra, la Regione del Veneto ha già intrapreso un cammino di graduale riforma degli strumenti di incentivazione a favore delle PMI regionali, volta ad affiancare ai tradizionali interventi di contributo a fondo perduto, altri strumenti più complessi quali i fondi di rotazione o i fondi di garanzia pubblici. Inoltre, è stata avviata tramite Veneto Sviluppo, una prima sperimentazione di intervento diretto sul capitale delle PMI, nell'ambito del programma di iniziativa comunitaria "Retex", che sta dando soddisfacenti risultati.

Proseguendo in questa direzione, con il presente pdl si intende, da un lato fornire alcune misure di riordino, di coordinamento e di attivazione di fondi di rotazione, e di garanzia pubblici favorendo maggiore elasticità nella loro implementazione, nelle finalità e nelle modalità di utilizzo, ivi compresa la ristrutturazione del passivo; dall'altro prevedere la possibilità per la Regione del Veneto di attivare, per il tramite di Veneto Sviluppo, formule finanziarie innovative da destinarsi specificamente all'assunzione di partecipazioni temporanee e minoritarie nelle PMI locali, con ciò sfruttando le positive esperienze già maturate a livello di operatività Retex.

L'approvazione di questo provvedimento favorirà il delinearsi di un quadro organico ed articolato di interventi regionali a supporto delle PMI venete, i quali saranno in grado di coprire le più diverse tipologie di necessità aziendali: dall'accessibilità al credito (fondi di garanzia), al contenimento del costo dei finanziamenti tanto all'attivo, quanto al passivo (fondi di rotazione) e alla capitalizzazione dell'impresa (partecipazioni e prestiti partecipativi a valere su fondi di rotazione).

La formulazione dell'articolato presente, infatti, cerca di essere improntata al principio dell'elasticità e, quindi, dell'adattabilità degli strumenti finanziari al rapido evolversi dell'economia ovvero in relazione alle contingenze che essa potenzialmente presenta e alle fasi cicliche.

In particolare per quanto concerne la partecipazione al capitale di rischio delle PMI, è previsto tanto lo strumento del fondo rotativo quanto quello della costituzione di una società ad hoc. L'ipotesi si giustifica con l'opportunità di iniziare ad operare fin da subito con lo strumento del fondo (la costituzione della società richiede un percorso di alcuni mesi, sia per l'elaborazione di statuto, patti parasociali, piano industriale, sia per il raggiungimento di accordi per la formazione della compagine sociale nonché per le incombenze previste dai regolamenti di Banca d'Italia) e di elaborare un'analisi costi benefici circa l'opportunità di sviluppare l'iniziativa societaria.

Se non si attribuisce fin da subito alla società un consistente capitale iniziale, si rischia di non raggiungere una ragionevole massa critica in tempi brevi.

In ogni caso il fondo, una volta decollato e sufficientemente pingue, potrà essere utilizzato per formare il capitale sociale della società in questione.

Si può, in effetti, ipotizzare un approccio graduale: avvio del fondo rotativo per le partecipazioni; una volta a regime, eventuale costituzione della società.

I soggetti gestori delle operazioni di ingegneria finanziaria sono costituiti sia da Veneto Sviluppo (per la gestione dei fondi rotativi e per la costituzione della società di partecipazione), sia dai consorzi fidi, relativamente ai fondi destinati al rilascio di garanzie.

Il pdl si compone di sette articoli, di seguito commentati.

#### Art. 1 - Finalità

La norma indica le finalità della legge, volta a promuovere lo sviluppo del sistema produttivo del Veneto, con riguardo alle piccole e medie imprese, anche con strumenti di ingegneria finanziaria così come definiti dal successivo articolo 2.

#### Art. 2 - Definizioni

L'articolo stabilisce quali sono gli interventi di ingegneria finanziaria, richiamando la vigente disciplina comunitaria per definire le piccole e medie imprese.

#### Art. 3 - Strumenti finanziari

Si stabilisce che, sentita la competente Commissione consiliare, la Giunta regionale promuove un'apposita società il cui oggetto sociale è costituito dalla partecipazione temporanea al capitale di rischio delle PMI, per il tramite della Veneto Sviluppo SpA. La norma indica altresì le caratteristiche dei soci privati, individuati nelle banche e negli intermediari finanziari di cui al D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico bancario). Inoltre è consentita la possibilità di costituire un fondo rotativo avente le stesse finalità e con i medesimi soggetti.

#### Art. 4 - Prosecuzione di iniziative comunitarie in favore delle piccole e medie imprese tramite strumenti di ingegneria finanziaria

La norma riguarda i seguenti strumenti comunitari attivati nel Veneto e recentemente portati a conclusione:

a) la misura 5 del Programma di Iniziativa Comunitaria RE-TEX (fondo per la partecipazione temporanea minoritaria al capitale di rischio di piccole e medie imprese nelle aree di aiuto) gestito dalla finanziaria Regionale Veneto Sviluppo in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 4623 del 30 dicembre 1997, che alla data di chiusura del programma (31 dicembre 2001) contabilizza risorse pubbliche pari ad euro 4.046.157, impiegate per consentire, unitamente a paritetiche risorse private fornite dal sistema bancario (mediante associazione in partecipazione con Veneto Sviluppo), la partecipazione temporanea al capitale di n. 8 imprese;

b) l'azione B del Programma di Iniziativa Comunitaria PMI (fondi di garanzia per le piccole e medie imprese delle aree di aiuto) gestito da più Consorzi fidi in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 629 del 30 dicembre 1997, che alla data di chiusura del programma (31 dicembre 2001) contabilizza complessivamente risorse pubbliche pari ad euro 3.109.908, impiegate per consentire, unitamente a paritetiche risorse private messe a disposizione dagli stessi Confidi convenzionati con la Regione (n. 13), la concessione di garanzie a piccole e medie imprese;

c) la misura 5.2 del Docup obiettivo 2 1997-1999 che ha costituito un Fondo di rotazione volto ad agevolare il finanziamento delle PMI e delle imprese artigiane della provincia di Rovigo gestito dal Consorzio per lo Sviluppo Economico e Sociale del Polesine e dalla finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A., in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 4616 del 30 dicembre 1997 che alla data di chiusura del programma (31 dicembre 2001) ha erogato risorse pubbliche pari a euro 20.402.855,34.

Con il presente disegno di legge si intende assegnare le suddette risorse pubbliche ai medesimi soggetti gestori, in misura pari all'effettivo utilizzo dello strumento comunitario alla data di chiusura del programma, in modo da consentire la prosecuzione degli interventi nelle aree del Veneto individuate come ammissibili nel tempo al sostegno comunitario.

#### Art. 5 - Ulteriori interventi regionali e modalità generali di utilizzo dei fondi regionali di rotazione.

La norma vuole consentire la possibilità di attribuire ulteriori risorse finanziarie regionali per potenziare gli interventi di cui all'articolo 2, ovviamente dispiegabili anche sull'intero territorio regionale, al fine di perseguire specifici obiettivi in relazione alle politiche regionali per lo sviluppo del sistema produttivo regionale.

Viene inoltre demandata a un apposito provvedimento, da adottarsi a cura della Giunta regionale, la disciplina dell'utilizzo dei fondi di rotazione da parte di Veneto Sviluppo, sentita la competente Commissione consiliare.

#### Art. 6 - Diritto di commissione

Al comma 1 viene introdotta una disposizione di carattere generale, che consenta alla Veneto Sviluppo di prelevare dai vari fondi di rotazione regionali affidati in gestione, una commissione a ristoro degli oneri di gestione stessa (istruttoria delle domande, gestione finanziaria, ecc.); ciò risulta conforme a quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 recante principi generali dell'ordinamento per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese; tale commissione è esente i.v.a. ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 9, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

I criteri per determinare l'entità della commissione sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale, con riguardo agli specifici oneri tecnici di gestione e consentiranno di commisurare al capitale residuo dei finanziamenti in ammortamento al 31 dicembre di ciascun esercizio una quota percentuale da destinare al ristoro degli oneri di gestione. In tal modo si può consentire alla

società una corretta impostazione aziendale delle attività svolte per conto della Regione su specifiche direttive, con ciò riducendo inoltre l'onere regionale sul capitolo n. 4030 "Concorso annuale della Regione agli oneri della S.p.A. Veneto Sviluppo" istituito dalla legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 per il concorso alle "spese generali di funzionamento" della società.

#### Art. 7 - Norma finanziaria

La norma determina le unità previsionali di base in capo alle quali si determinano le entrate e le uscite relative all'applicazione della legge nonché l'autorizzazione alla Giunta regionale di apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

La terza commissione consiliare, all'unanimità, nella seduta del 30 giugno 2004 ha licenziato il testo che ora si sottopone all'approvazione dell'aula.

### 3. Note agli articoli

#### Nota all'articolo 5

-Il testo dell'articolo 55 della legge regionale n. 11/2001 è il seguente:

"Art. 55 - Disciplina dei fondi regionali per lo sviluppo economico.

1. Il presente capo disciplina l'incentivazione alle imprese, e in particolare, gli interventi di cui agli articoli 21, 25, 28, 29, 34, 42, 46.

2. Agli effetti del presente titolo per imprese si intendono i soggetti che esercitano le attività imprenditoriali anche in forma cooperativa nei settori industria, agroindustria, energia, artigianato, miniere e risorse geotermiche, turismo, commercio, servizi e promozione all'export.

3. È istituito il fondo unico regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive nel quale confluiscono le risorse statali relative alle funzioni in materia di incentivi alle imprese e alle cooperative, a qualunque titolo conferite alla Regione, fatto salvo quanto previsto dai commi 7 bis e 7 quinquies.

4. Il fondo unico regionale di cui al comma 3 è gestito dalla Regione.

5. Alla Giunta regionale è demandata, per gli interventi di cui al presente capo, sentita la competente commissione consiliare, la ripartizione e la determinazione delle modalità e dei criteri di erogazione, nonché la concessione ed erogazione dei fondi confluiti nel fondo unico regionale di cui al comma 3. La competente commissione consiliare si esprime nel termine di trenta giorni dal ricevimento del provvedimento, decorso inutilmente tale termine si procede indipendentemente dall'acquisizione del parere.

6. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente capo trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26, commi 2, 3, 4 e 5.

7. Fino all'entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 19 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del

bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000". Restano comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo articolo.

7 bis. È istituito il fondo per il rilascio di controgaranzie e cogaranzie a favore dei consorzi fidi delle piccole e medie imprese con sede nel Veneto nel quale confluiscono le risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 e successive modificazioni, nonché le eventuali risorse aggiuntive a tale scopo destinate dalla Regione.

7 ter. Il fondo di cui al comma 7 bis opera a seguito del trasferimento delle risorse statali e degli stanziamenti previsti con legge di approvazione del bilancio all'u.p.b. U0053 "Interventi a favore delle PMI".

7 quater. Per l'attuazione delle agevolazioni di cui al comma 7 bis trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 5.

7 quinquies. È istituito il fondo per il rilascio di garanzie, controgaranzie e cogaranzie a favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), b), c), d) ed e) della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 "Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane" nel quale confluiscono le risorse derivanti dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068 e successive modifiche nonché le eventuali risorse aggiuntive a tale scopo destinate dalla Regione. Il medesimo fondo può essere, inoltre, utilizzato per incrementare il fondo di rotazione di cui all'articolo 21, comma 1, della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2, per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese.

7 sexsies. Il fondo di cui al comma 7 quinquies opera a seguito del trasferimento delle risorse statali e degli stanziamenti previsti con legge di approvazione del bilancio all'u.p.b. U0056 "Interventi strutturali a favore delle imprese artigiane".

7 septies. Per l'attuazione delle agevolazioni di cui al comma 7 quinquies trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 2 o all'articolo 26, comma 5."

### 4. Struttura di riferimento

Direzione industria